

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 16/12/2008, n. 19 recante "norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTA** la L. R. 27/04/1999 n. 10;
- VISTA** la L. R. 15/05/2000 n. 10 recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impegno e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 14 giugno 2016 n. 12 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L. R. 16 dicembre 2008, n. 19 "rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo n. 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e succ. mod. ed int.;
- VISTO** il D.D.G. n. 847 del 13/07/2016 con il quale è stato conferito l'incarico di responsabile del Servizio 3 "Gestione Faunistica del Territorio" al Dott. Salvatore Gufo;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 697 del 16 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha conferito al dott. Mario Candore, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea;
- VISTO** il D.D.G. n. 168 del 28/02/2018 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, ha conferito al Dott. Salvatore Gufo la delega relativamente alle competenze assegnate dalla Legge Regionale n. 10/2000, art. 7, comma 1, lettere e) ed f);
- VISTA** la legge 11 febbraio 1992 n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** in particolare gli articoli 1, commi 5 e 7-ter della sopracitata L. 157/92, che dispongono la necessità di attuare forme di monitoraggio e conservazione degli uccelli selvatici ai sensi della Direttiva 2009/147/CE;
- VISTA** la L. R. n. 33 del 01/09/1997 e succ. mod. ed int. recante "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Piano Regionale Faunistico Venatorio approvato dal Presidente della Regione Siciliana con decreto n° 227 del 25 giugno 2013, che al punto **3.1 Obiettivi generali di pianificazione** prevede "*di organizzare e avviare un'attività di monitoraggio costante della fauna selvatica nel territorio*"; al punto **3.11 Banche dati faunistiche** prevede che "*La realizzazione delle banche dati faunistiche è necessariamente collegata alla attività di monitoraggio della fauna, attività che finora è stata svolta solo in modo parziale ed inorganica. La realizzazione e la costante implementazione della banca dati diventeranno uno strumento operativo fondamentale per predisporre opportune modifiche e aggiornamenti al piano faunistico venatorio e alla relativa valutazione ambientale strategica (VAS)*"; al punto **6. Piano di Monitoraggio** prevede che tra gli indicatori individuati per lo svolgimento del piano di

monitoraggio del Piano faunistico-venatorio, al fine di controllare e valutare costantemente l'efficacia del piano durante gli anni della sua applicazione, è previsto il Monitoraggio e censimento di alcune specie d'interesse venatorio e conservazionistico, tra le quali rientra la beccaccia;

VISTO il progetto "Studio e monitoraggio della beccaccia (*Scolopax rusticola*) transitante e svernante in Italia, analisi del trend demografico ALI D'ITALIA" proposto dalla "FANBPO" Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale con sede in via Fausto Vagnetti 12, Anghiari (Ar), a firma del presidente, dott. Paolo Pennacchini e del Tecnico Faunistico, dott. Marco Tuti della Commissione Scientifica che prevede l'attuazione di tre protocolli di ricerca:

- 1- ALI D'ITALIA: Determinazione dell'età della beccaccia attraverso la lettura della sospensione della muta alare. Raccolta e lettura dell'ala destra di beccaccia conferita dai cacciatori durante il periodo venatorio tramite apposite buste-contenitore che recano anche l'individuazione dei dati su: peso, località e decade di prelievo dei soggetti abbattuti.
- 2- Raccolta dell'ICA-Indice Cinegetico di Abbondanza, durante il periodo venatorio attraverso la registrazione di ciascun cacciatore aderente al Progetto all'applicazione on line "BECCAPP".
- 3- Raccolta dell'ICA-Indice Cinegetico di Abbondanza, per il monitoraggio nelle aree di svernamento mediante cane da ferma, effettuato dalla data di chiusura della caccia fino al 15 marzo, attraverso la registrazione di ciascun cacciatore-monitoratore formato da appositi Corsi, all'applicazione on line BECCAPP, potranno effettuare il monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) allegato "A" al presente decreto;

VISTA la nota dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) n. prot. 054029 del 23 dicembre 2009 che riporta nell'allegato 2 il "Protocollo operativo nazionale per il monitoraggio della Beccaccia nelle aree di svernamento mediante il cane da ferma";

RAVVISATA la necessità di attivare in ambito regionale opportune forme di monitoraggio della beccaccia, specie sulla quale, per le sue caratteristiche eco-etologiche, sussistono notevoli carenze di informazioni relativamente alla consistenza, alla fenologia di migrazione ed alle fluttuazioni stagionali di presenza in epoca di svernamento e migrazione pre-nuziale;

VISTO l'avviso pubblico per la selezione dei cacciatori che intendono partecipare al "Progetto di monitoraggio della beccaccia" nel territorio della regione siciliana;

CONSIDERATO che nel periodo ottobre – novembre 2018 sono state organizzate cinque giornate formative nel corso delle quali sono stati abilitati complessivamente n. 144 cacciatori-monitoratori;

TENUTO CONTO del fatto che nell'ottobre 2015, nell'ambito dello stesso progetto, sono stati abilitati complessivamente n. 45 cacciatori-monitoratori;

RITENUTO di dovere approvare l'elenco dei cacciatori abilitati che in attuazione del citato progetto potranno effettuare il monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*) nel territorio della Regione Siciliana, allegato "A" al presente decreto;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

D E C R E T A

Art. 1) In conformità e per le finalità di cui alle premesse è approvato l'elenco dei cacciatori abilitati, di cui all'allegato "A" al presente decreto, per la realizzazione del "Progetto di monitoraggio della beccaccia nel territorio della Regione Siciliana" che prevede l'attuazione di tre protocolli di ricerca:

1. ALI d'ITALIA: determinazione dell'età della beccaccia attraverso la lettura della sospensione della muta alare. Raccolta e lettura dell'ala destra di beccaccia conferita dai cacciatori durante il periodo venatorio tramite apposite buste-contenitore che recano anche l'individuazione dei dati su: peso, località e decade di prelievo dei soggetti

abbattuti.

2. Raccolta dell'ICA-Indice Cinegetico di Abbondanza, durante il periodo venatorio attraverso la registrazione di ciascun cacciatore aderente al Progetto all'applicazione on line "BECCAPP".
3. Raccolta dell'ICA-Indice Cinegetico di Abbondanza, per il monitoraggio nelle aree di svernamento mediante cane da ferma, effettuato dalla data di chiusura della caccia fino al 15 marzo, attraverso la registrazione di ciascun cacciatore-monitoratore, appositamente formato e abilitato, all'applicazione on line BECCAPP, per il monitoraggio della specie beccaccia (*Scolopax rusticola*).

Art. 2) i cacciatori formati e presenti nell'elenco potranno effettuare il monitoraggio di cui al punto 3. sia nel corso della stagione venatoria sia durante il periodo di silenzio venatorio, in quest'ultimo caso, con l'ausilio di uno o al massimo due cani da ferma e senza l'utilizzo di armi.

Art. 3) i cacciatori abilitati, opereranno in stretto raccordo con le Unità Operative - Ripartizioni Faunistico Venatorie dei Servizi per il territorio competenti per territorio.

Art. 4) le Unità Operative - Ripartizioni Faunistico Venatorie dei Servizi per il territorio opereranno in collaborazione con la citata "FANBPO", ed avranno cura di individuare con apposito provvedimento da pubblicare nella pagina dedicata al progetto del sito web del Dipartimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le aree ed i periodi nei quali effettuare il monitoraggio, in relazione alle caratteristiche del territorio e alle abitudini della specie.

Art. 5) la "FANBPO" *Federazione Associazioni Nazionali Beccacciai Palearctico Occidentale*, con sede in via Fausto Vagnetti 12, Anghiari (AR), titolare del progetto e per questa il Presidente pro-tempore dott. Paolo Pennacchini, è tenuta a trasmettere annualmente a questo Servizio 3 - Gestione Faunistica del territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, una dettagliata relazione con i dati e i risultati raccolti.

Palermo, 26 NOV. 2018

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(*Salvatore Gufo*)

IL DIRIGENTE DELL'U.O.1

(*Roberto Pasi*)

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO

(*Giuseppe Qualera*)